

CASA DI RICOVERO “MUZAN”

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 100 DEL 22.05.2024

OGGETTO: PRESA D'ATTO RICHIESTA CONGEDO PARENTALE FACOLTATIVO PER MATERNITA' - DIPENDENTE P.G.

La presente determinazione viene pubblicata in formato pdf sul sito web dell'ente www.muzan.it in data odierna e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

**Il Segretario Direttore
(dott.ssa Annalisa Bergozza)**

Lì 23.05.2024

F.to

Casa di Ricovero “Muzan”

Via Barbè, 39 – 36034 MALO (VI) – Tel 0445/580477 – Fax 0445/584140
Codice Fiscale 83001130240 – P.IVA 005996802456

IL SEGRETARIO DIRETTORE

PREMESSO che la Sig.ra P.G., dipendente a tempo indeterminato dell'Ente, risulta attualmente assente dal servizio per maternità;

PRESO ATTO che la dipendente summenzionata, per il figlio nato il 21.10.2023, ha usufruito del periodo di astensione obbligatoria dal lavoro;

VISTA la nota inviata il 14.05.2024 (prot. Ente n. 723/20.05.2024), con la quale la dipendente P.G. ha chiesto di beneficiare del congedo parentale facoltativo, ai sensi dell'art. 32, comma 1, del D.Lgs. 26.03.2001 n. 151 e ss.mm.e.ii., per il periodo dal 27.05.2024 al 26.06.2024;

RILEVATO che l'altro genitore del bambino, alla data di presentazione della richiesta, non ha usufruito di congedo parentale facoltativo;

RICHIAMATI:

- l'art. 32 del D.Lgs. n. 151/2001, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 80/2015 e D.Lgs. n. 105/2022, prevede che: *"Per ogni bambino, nei primi suoi dodici anni di vita, ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro secondo le modalità stabilite dal presente articolo. I relativi congedi parentali dei genitori non possono complessivamente eccedere il limite di dieci mesi, fatto salvo il disposto del comma 2 del presente articolo....omissis...";*
"Per i periodi di congedo parentale di cui all'art. 32, fino al dodicesimo anno di vita del figlio, a ciascun genitore lavoratore spetta per tre mesi, non trasferibili, una indennità pari al 30 per cento della retribuzione. ...omissis I periodi di congedo parentale sono computati nell'anzianità di servizio e non comportano riduzione di ferie, riposi, tredicesima mensilità o gratifica natalizia omissis";
- La Legge di bilancio 2023 che ha innalzato la soglia della misura dell'indennità per il congedo parentale dal 30 all'80 per cento della retribuzione, per un solo mese, fino al compimento di sei anni di età del figlio o dall'ingresso in famiglia del minore. L'agevolazione può essere fruita dai genitori lavoratori dipendenti che terminano il congedo di maternità o paternità dopo il 31 dicembre 2022;

RITENUTO, per quanto sopra esposto, di concedere alla dipendente P.G. il congedo parentale ai sensi dell'art. 32 e art. 34 del D.Lgs. 151/2001 e ss.mm.e.ii. e, per l'effetto, di procedere alla riduzione delle competenze stipendiali per il periodo di seguito indicato:

- dal 27.05.2024 al 26.06.2024 – retribuzione all'80 per cento

in virtù delle funzioni al medesimo attribuite à sensi di legge e di Statuto,

DETERMINA

1. di prendere atto della richiesta presentata dalla dipendente P.G. e di riconoscere alla stessa il congedo parentale per il figlio nato il 21.10.2023, per il periodo dal 27.05.2024 al 26.06.2024, ai sensi della normativa in premessa richiamata;
2. di effettuare la riduzione delle competenze stipendiali spettanti alla dipendente per il periodo di assenza sopra indicato;
3. di precisare che ai sensi della normativa richiamata in premessa, i periodi di congedo parentale sono computati nell'anzianità di servizio e non comportano riduzione di ferie, riposi, tredicesima mensilità o gratifica natalizia.

IL SEGRETARIO DIRETTORE

dott.ssa Annalisa Bergozza

F.to